

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

**Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)**

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 12

OGGETTO: Accettazione proposta stragiudiziale a definizione totale della vertenza pendente innanzi alla Corte di Appello di Ancona ruolo 693/2024 notificato dai Sigg. Zappi per tramite Studio legale Denaro, avverso la sentenza n.15/2024

Data 20/03/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che l'Ente Parco in data 30 novembre 2024 non ha potuto approvare il Bilancio di Previsione 2025_2027 annualità 2025 in quanto la Regione Marche pur avendo stanziato i fondi per le aree protette non aveva assegnato il contributo per la copertura delle spese anno 2025;

che con Provvedimento Presidenziale n.69/2024, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.02/2025, avente per oggetto "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 28/02/2025 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2025 - bilancio di previsione 2024/2026", si è preso atto del differimento della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2025_2027, come da decreto del 24 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno;

che con provvedimento Presidenziale n.7/2025 si è preso atto della gestione provvisoria anno 2025, tenuto conto che non sono state concesse ulteriori proroghe all'approvazione del bilancio di previsione da parte del Ministero;

Evidenziato che nel corso della gestione provvisoria (art.163 TUEL) l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Dato che con determina direttoriale n.90/2019 lo studio legale Galvani nella persona dell'Avvocato Galvani Andrea è stato incaricato di rappresentare e difendere l'Ente Parco nell'atto di citazione da parte dei Sigg. Zappi per l'incidente occorso in data 22/06/2018;

Preso atto che il Tribunale di Ancona con sentenza n.15/2024 ha rigettato il risarcimento richiesto dai Sigg. Zappi ma ha ribadito che con ordinanza della Suprema Corte n.18454 dell'8 giugno 2022 l'unica responsabile di risarcimento in tal senso è da ritenersi la Regione;

Evidenziato che i Sigg. Zappi attraverso lo studio legale Denaro hanno presentato appello alla Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza n.15/2024 emessa dal Tribunale di Ancona a favore dell'Ente Parco Regionale del Conero;

che tale atto di citazione è stato recapitato allo studio legale Galvani in data 04/07/2024 ns. prot. 2101, da cui si evince che l'udienza è fissata per il giorno 13 febbraio 2025;

Tenuto conto che in prossimità della data di costituzione in giudizio, 23/01/2025, l'Avvocato Andrea Galvani ha informato questo Ente che l'orientamento sulla responsabilità in materia di risarcimento sembrerebbe essere cambiato rispetto la sentenza del 08/02/2022 riconducendolo nuovamente in capo all'Ente Parco, con una sentenza della Cassazione del maggio 2024 e che tale novità renderebbe incerto il giudizio di appello;

Data la possibilità e disponibilità da entrambe le parti coinvolte di valutare la possibilità di conciliazione al fine di concludere il giudizio;

